

NEO-BREVIA n. 14 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ADDIO AL TEST DI MEDICINA. IN CONSIGLIO DEI MINISTRI OK AL DLGS CON LE NUOVE REGOLE CHE DISCIPLINERANNO LA SELEZIONE. DAL 'SEMESTRE FILTRO' ALLE GRADUATORIE ECCO TUTTE LE NOVITÀ PREVISTE da Quotidiano Sanità a cura di Giovanni Rodriguez

[Addio al test di Medicina. In Consiglio dei Ministri ok al Dlgs con le nuove regole che disciplineranno la selezione. Dal 'semestre filtro' alle graduatorie ecco tutte le novità previste - Quotidiano Sanità](#)

A partire dall'anno accademico 2025/2026, l'accesso a questi corsi sarà libero: ogni studente potrà iscriversi al primo semestre, denominato "semestre filtro", senza dover sostenere un test d'ingresso iniziale. Tuttavia, la selezione non scompare: al termine del semestre, solo chi avrà superato tutti gli esami previsti e si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale potrà proseguire nel secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

[LA BOZZA](#)

[LE SLIDE](#)

Tutti al nastro di partenza, proseguiranno i migliori sul campo

AGENZIA DELLE ENTRATE - PORTA BLINDATA la Posta di Nuovo Fisco Oggi
Domanda

Come si può detrarre e se si può il costo della porta blindata? **P. A**
risponde Andrea Santoro

Il montaggio di porte blindate o rinforzate rientra tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f), del Tuir), per i quali il proprietario o il detentore dell'immobile sul

quale è effettuato l'intervento può richiedere la detrazione di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. L'agevolazione in questione si ottiene in fase di dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi persone fisiche. La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 20/03/2025 N. 7459 – MEDICI – CONSENSO INFORMATO

a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO
La Suprema Corte ha affermato che in caso di rilevata incompletezza del modulo per la manifestazione del consenso informato all'intervento chirurgico, nel momento in cui sia accertata la necessità quoad vitam dell'intervento medesimo e la sua corretta esecuzione, da cui, tuttavia, siano derivate conseguenze dannose, grava sul paziente l'onere di dimostrare che egli, ove compiutamente informato, non avrebbe assentito all'esecuzione dell'intervento chirurgico.

**ALLEGATI A PARTE - Corte Cass. Ordinanza n.7459 del 20.03.2025
(documento 093)**

In tema di Consenso informato vedi anche

[IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA](#)

VISITA OCCASIONALE DEL MEDICO GENERALE, IL DANNO

PARENTALE LO PAGA L'AZIENDA SANITARIA su segnalazione dell'avv. Paola Maddalena Ferrari - Cassazione sentenza n. 5673 depositata il 4 marzo 2025

[Visita occasionale del medico generale, il danno parentale lo paga l'azienda sanitaria - Il Sole 24 ORE](#)

Come previsto dagli Accordi Collettivi nazionali di categoria, il medico convenzionato non è obbligato a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (che non siano suoi assistiti), ma se accetta di prestarla, in favore appunto dei cittadini che si trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, eroga una prestazione che si inquadra nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale peraltro può ricevere anche un compenso, tariffato dall'accordo collettivo.

In ragione di questo rapporto contrattuale, la Ausl è civilmente responsabile per l'attività svolta dal medico, che si inquadra nell'ambito delle prestazioni del SSN erogate da medico con esso convenzionato in favore dei pazienti.

GOVERNO - NOVITÀ IN ARRIVO PER AMMINISTRAZIONI

STRAORDINARIE ED ENTI COOPERATIVI E MUTUALISTICI da DplMo -
fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025, ha approvato un disegno di legge,

collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

a. Amministrazione straordinaria

Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:

- il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza" e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, "Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";
- l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico");
- l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.

b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici

Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile.

Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:

- l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
- la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
- l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
- l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).

GOVERNO - MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI

da DplMo – fonte: sito Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025, ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.

INPS - OSSERVATORIO SULLE PENSIONI: I DATI 2024 e 2025

È stato pubblicato l'[Osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall'INPS](#) (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) che riporta i dati sulle **pensioni vigenti al 1° gennaio 2025** e sulle pensioni nuove **liquidate nel 2024**.

Pensioni vigenti al 1° gennaio 2025

L'Istituto registra un **totale** di 17.986.149 pensioni vigenti, di cui il 76,1% (13.687.335 pensioni) di

natura previdenziale e il 23,9% (4.298.814 pensioni) di natura assistenziale.

L'importo complessivo annuo è pari a 253,9 miliardi di euro, di cui 226,6 miliardi da gestioni previdenziali e 27,3 miliardi da gestioni assistenziali.

Il 46,4% delle pensioni e il 61,7% degli importi provengono dalle gestioni dei dipendenti privati, tra cui il **Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)** che riguarda il 43,8% del complesso delle pensioni erogate e il 57,2% degli importi in pagamento.

Le **gestioni dei lavoratori autonomi** erogano il 28,1% delle pensioni, per un importo in pagamento pari al 24,6% del totale. Le **gestioni assistenziali** coprono, invece, il 23,9% delle prestazioni.

Con riferimento alla categoria le prestazioni di tipo previdenziale sono costituite per il 69,5% da pensioni di vecchiaia (il 57,3% erogate a uomini), per il 4,8% da pensioni di invalidità previdenziale (58% uomini) e per il 25,7% da pensioni ai superstiti (il 12,6% uomini).

Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 79,4% da invalidità civili sotto forma di pensione e/o indennità (42% uomini) e per il residuo 20,6% da pensioni e assegni sociali (38,1% uomini).

A livello territoriale l'Italia settentrionale detiene la quota maggiore di pensioni vigenti con il 47,8%, a seguire il Centro con il 19,3%, Sud e Isole con il 30,9% e una quota residuale del 2% viene erogata a residenti all'estero.

Gli importi erogati sono distribuiti per il 55,9% in Italia settentrionale, il 19,7% in Italia centrale, il 24,4% in Italia meridionale e Isole e lo 0,8% a residenti all'estero.

Il 53,5% delle pensioni ha un importo inferiore a 750 euro, di queste il 43,1% (4,1 milioni di pensioni) beneficiano di prestazioni legate a bassi redditi.

Pensioni nuove liquidate nel 2024

Le pensioni nuove **liquidate** nel 2024 sono state 1.434.086, di cui poco più della metà (50,7%) di natura previdenziale. Gli importi annualizzati stanziati per le nuove liquidate del 2024 ammontano a 15,1 miliardi di euro, circa il 6% dell'importo complessivo annuo in pagamento al 1° gennaio 2025.

Il 61,4% delle pensioni previdenziali liquidate nel 2024 è costituito da pensioni di vecchiaia (60% erogate a uomini), il 9,5% da quelle di invalidità previdenziale (64,2% uomini) e il 29,2% da quelle ai superstiti (18,9% uomini).

Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 91,9% da prestazioni di invalidità civile (42,2% erogate a uomini) e per l'8,1% da assegni sociali (42,8% uomini).

INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI E GESTIONE SEPARATA:

REGIME SANZIONATORIO ds DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 70 del 27 marzo 2025**, fornisce indicazioni sulle disposizioni introdotte dal **decreto "Milleproroghe"**.

In particolare, è stata rimandata fino al **31 dicembre 2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione** dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti dalle pubbliche amministrazioni **alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP)**, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla **Gestione Separata**.

L'applicazione della nuova scadenza interessa la contribuzione relativa sia ai **trattamenti pensionistici**, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto), dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In merito all'**inapplicabilità del regime sanzionatorio**, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, **entro il 31 dicembre 2025**, all'adempimento, anche in modalità rateale, non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.70 del 27.03.2025 (documento 094)

*Leggo sulla prima pagine dell'inserto SALUTE del Corriere delle Sera:
«Così cambierà l'assistenza per garantire cure più -umane- .
Il rispetto della centralità della persona dovrà essere previsto sia nei Lea sia
nei nuovi modelli organizzativi delle strutture ospedaliere, pubbliche e
private accreditate» .*

*Speriamo ... quando io ho iniziato, diversi anni fa, la mia professione
di medico, il paziente era al centro dell'atto medico come la persona
che doveva essere curata nel migliore dei modi per raggiungere
possibilmente la guarigione, ora purtroppo è, per lo più, solo un mezzo
per fare soldi ... MPE*

COME HANNO TENTATO DI TRUFFARMI A NOME DELL'ENPAM –

Segnalazione - Giornale della Previdenza Enpam n.10 del 21 marzo 2025 a cura di Antioco Fois su segnalazione

Arriva una telefonata, la persona all'altro capo della linea informa che c'è una raccomandata dall'Enpam con un accredito e bisogna ritirarla immediatamente all'ufficio postale, altrimenti il denaro andrà perduto. Ma non c'è alcuna raccomandata e l'Enpam non è coinvolto in alcun modo. Si tratta soltanto di un'esca per una truffa, architettata per aggirare la vittima di turno.

La segnalazione arriva da Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, e non si tratterebbe di un caso isolato. La stessa vittima del tentato raggio parla di più episodi, accaduti alle sue colleghe. E una vicenda analoga, segnalata al Giornale della Previdenza, ha riguardato una giovane pediatra di Frosinone, contattata sul telefono del proprio studio da una persona che, senza tirare in ballo l'Enpam, insisteva per il ritiro immediato di un (inesistente) assegno da riscuotere, che sarebbe scaduto in giornata. Inoltre, racconti di episodi simili sono comparsi sui social nelle scorse settimane.

IL RACCONTO DELLA TENTATA TRUFFA

“Hanno cercato di truffarmi dicendomi che l'Enpam tentava di mandarmi una raccomandata con un credito. Ma l'Enpam non c'entrava niente”, ha spiegato poi la dottoressa di Roseto degli Abruzzi in un messaggio audio registrato per mettere in guardia i propri colleghi.

La dinamica è raccontata dal medico finito nel mirino di una donna che si presenta come operatrice delle Poste. “Chiamano dicendo, in maniera molto credibile, – spiega la dottoressa – che l'Enpam ha mandato una raccomandata per un credito che ci spetta. Non danno troppe spiegazioni, perché ti mettono molta fretta, chiedendo di andare all'ufficio postale a ritirare questa lettera in giacenza, che starebbe per scadere”.

La truffatrice che ha contattato la dottoressa al telefono parla con accento locale e sa bene che la destinataria della chiamata è un medico. Un elemento che disorienta la dottoressa. “Sanno che siamo medici, – aggiunge la vittima del tentativo di truffa – ma si tratta di dati che ormai si possono reperire ovunque su Internet”.

La finta impiegata delle Poste appare credibile, e insiste per il ritiro immediato della raccomandata all'ufficio postale. “Ho iniziato ad insospettirmi sul serio – continua il racconto – quando ho trovato l'ufficio postale chiuso. Una possibilità di cui mi aveva accennato la donna al telefono, precisando però in quel caso avrei dovuto richiamarla al suo numero”.

Detto, fatto. La persona, ricontattata al telefono, continua a pressare: bisogna fare in fretta, altrimenti la pratica tornerà indietro e l'accredito andrà perduto. “A quel punto – spiega la dottoressa – mi ha chiesto di fare un'operazione allo sportello bancomat”.

La dottoressa si ferma qui, di fronte a tutte le anomalie di quella situazione: “Da quella richiesta ho capito che non c'era niente di buono in tutta la faccenda. Ho immaginato che mi chiedessero di utilizzare il mio conto per ricaricare una PostePay”.

Alla richiesta di spiegazioni, la finta operatrice postale esita e mette giù. Il telefono della truffatrice viene spento e alla dottoressa non rimane che rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare la tentata truffa. “Andrò a fare una denuncia, – commenta – anche se ho pochi riferimenti, tra cui il numero di telefono italiano dal quale mi hanno chiamato”. Il numero comparso sul telefonino della vittima, che segnaliamo per mettere in guardia i lettori, è il 350821642* (omettiamo l'ultima cifra).

“In breve: se vi chiamano dalle poste centrali – avvisa la vittima – e vi dicono una cosa del genere, sappiate che è una truffa. Ho scoperto che nell'ultimo mese hanno provato a truffare diverse colleghe. Sono talmente incalzanti e credibili che qualcuno ci potrebbe anche cascare”.

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo celebrativo del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “FOLGORE”



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 3 aprile 2025** un francobollo *celebrativo* del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “FOLGORE”.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta raffigura un operatore delle Forze Speciali del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “FOLGORE”, RRAO, che utilizza uno strumento per la raccolta di immagini e dati di localizzazione dell'obiettivo; in alto, a destra, è riprodotto il brevetto di acquirente obiettivi delimitato, in basso, dal tricolore e dal motto del 185° RRAO: “VIDERE NEC VIDERI”.

Completano il francobollo la legenda «185° RRAO REGGIMENTO PARACADUTISTI RICOGNIZIONE ACQUISIZIONE OBIETTIVI

“FOLGORE”», la scritta “ITALIA” e l'indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Fabio Abbati.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari.


Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano. Francobollo dedicato alla Pimpa, nel 50° anniversario



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 31 marzo 2025 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano dedicato alla Pimpa, nel 50° anniversario.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce Pimpa, cagnolina dal manto bianco con pois rossi che si muove e parla come una bambina, frutto della fantasia di Francesco Tullio Altan, ritratta davanti a una torta piena di candeline per festeggiare i 50 anni dalla sua creazione. In alto a destra, è

presente il logo rappresentativo di questo iconico personaggio a fumetti. Completano il francobollo la legenda “50”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzettista: Francesco Tullio Altan.

Tiratura: quattrocentomila otto esemplari.

Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

CERTIFICATI DI MALATTIA: OBBLIGATORIO IL RILASCIO ANCHE PER I LOBBERI PROFESSIONISTI da Newsletter OMCeOMi n.16/2025

I Medici e gli Odontoiatri (anche se liberi professionisti) che rilevino per un proprio paziente la necessità di un periodo di astensione dal lavoro per malattia hanno l’obbligo di certificarla.

Il certificato di malattia può essere generato all’interno della piattaforma del [Sistema Tessera Sanitaria](#): il professionista per accedere alla piattaforma potrà chiedere le credenziali direttamente al proprio Ordine oppure autenticarsi attraverso lo Spid o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

OMCeOMI ha registrato un breve **tutorial** che ha lo scopo di guidare i professionisti nelle operazioni necessarie per l’emissione dei certificati di malattia attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria: dall’homepage del sito [OMCeOMI](#) accedere alla sezione “*Utilità*”, dove si trova il banner “[Certificati di malattia](#)”.

PEREQUAZIONE TRADITA da Il Giornale della Previdenza Enpam n.11 del 28 marzo 2025 a cura di Claudio Testuzza

Per i medici pensionati pubblici l’inflazione degli ultimi anni è stata una vera tagliola, non sostenuta, come è stata dalla prevista perequazione. La rivalutazione delle pensioni, conosciuta anche come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l’obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all’inflazione.

Il calcolo della perequazione delle pensioni avviene “annualmente”, in base all’adeguamento del costo della vita, dal 1° gennaio di ogni anno. Il riferimento è l’indice dei prezzi al consumo dell’Istat. In particolare, si tiene conto della variazione dell’indice Foi, l’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel mese di novembre di ciascun anno, il ministero dell'Economia emana un decreto che fissa sia l'indice definitivo per l'anno in corso sia l'indice provvisorio per l'anno successivo.

ADEGUAMENTO PER IL 2025

Per il 2025 è stato previsto un adeguamento (ridicolo) dell' 0,8 per cento tra l'altro con marcate riduzioni legate all'importo della pensione:

- fino a 4 volte il minimo (da 598,61 a 2.394,44 euro) $100\% = 0,8\%$;
- da 4 a 5 volte il minimo (da 2.394,44 a 2.993,05 euro) $90\% = 0,73\%$;
- oltre 5 volte il minimo (sopra 2.993,05 euro) $75\% = 0,6\%$.

COME ERA ANDATA NEL 2023-2024

Ma nel 2023 e nel 2024 si è assistito ad una vera e propria mattanza. A fronte di un'inflazione galoppante, gli scaglioni di perequazione sono diventati ben sei con percentuali del 100, 85, 53, 47, 37 e 32%.

Ancor più peggiorati nel 2024 :

- 100% per i trattamenti pensionistici sino a quattro volte il Tm;
- 85% per i trattamenti tra quattro e cinque volte il Tm;
- 53% per i trattamenti tra cinque e sei volte il Tm;
- 47% per i trattamenti tra sei e otto volte il Tm;
- 37% per i trattamenti tra otto e dieci volte il Tm;
- 22% per i trattamenti superiori a dieci volte il Tm.

Peraltro le aliquote di perequazione automatica non si applicavano progressivamente per fasce ma in base a scaglioni, ossia sull'intero importo della pensione.

TRA RICORSI E STANGATE

In merito a questo vero e proprio furto sono stati presentati numerosi ricorsi per poter ottenere un recupero dall'inflazione degli anni 2022 e 2023, (8,1 %, nel '23 e 5,4 % nel 2024) poi, confluirti alla Corte Costituzionale per l'aspetto incostituzionale delle norme adottate. Ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2025 ha tolto ogni speranza ai pensionati, bastonati dall'inflazione, affermando che la perequazione è uno strumento tecnico che serve a garantire l'adeguatezza delle pensioni all'inflazione nel tempo, ma non è un obbligo costituzionale. Il Governo, afferma la Corte, ha fatto bene a salvaguardare gli assegni bassi fino a quattro volte il minimo. Ma anche a tagliare quelli medio-alti in modo proporzionale.

Complessivamente la stretta sulla perequazione fino ad oggi ha già prodotto un risparmio per le casse dello Stato, di oltre 3,5 miliardi nel 2023 (2,1 al netto delle tasse) e di oltre 6,8 miliardi nel 2024 (oltre 4 netti).

ENPAM ADEGUA LE PENSIONI

Fortunatamente per i trattamenti pensionistici dell'Enpam, l'Ente dei medici, non si comporta e non si è comportato analogamente. I pensionati dell'Enpam, a differenza dei loro colleghi iscritti all'Inps e all'ex Inpdap, hanno continuato sempre a godere integralmente dell'adeguamento delle loro pensioni al costo della vita. I provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento in materia di blocco della perequazione riguardano infatti solo l'Inps e l'ex-Inpdap, ma non toccano la maggior parte delle Casse dei Professionisti. I regolamenti dei fondi Enpam prevedono, e prevedevano anche con l'inflazione più alta che le pensioni vengano rivalutate ogni anno in misura pari al 75 per cento dell'indice Istat, fino al limite di 4 volte il trattamento minimo Inps (2.394,44 euro lordi al mese) e del 50 per cento dell'indice per la quota eccedente, senza alcun tetto.

ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI - FEBBRAIO 2025 fonte: Istat



L'Istat ha pubblicato, in data 1° aprile 2025, la nota mensile sull'**andamento dell'occupazione in Italia a febbraio 2025**.

A febbraio 2025, rispetto al mese precedente, la crescita degli occupati e degli inattivi si associa alla diminuzione dei disoccupati.

L'aumento dell'occupazione (+0,2%, pari a +47mila unità) riguarda le donne, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-34enni per i quali, come avviene per gli uomini, il numero di occupati diminuisce. Il tasso di occupazione sale al 63,0% (+0,1 punti).

Il calo delle persone in cerca di lavoro (-4,9%, pari a -79mila unità) interessa gli uomini, le donne e tutte le classi d'età. Il tasso di disoccupazione scende al 5,9% (-0,3 punti), quello giovanile al 16,9% (-1,4 punti).

La crescita degli inattivi (+0,3%, pari a +33mila unità) coinvolge gli uomini e i 25-34enni a fronte di un calo tra le donne e nelle altre classi d'età ad eccezione dei 15-24enni, per i quali si registra una sostanziale stabilità. Il tasso di inattività sale al 32,9% (+0,1 punti).

Confrontando il trimestre dicembre 2024-febbraio 2025 con quello precedente (settembre-novembre 2024), si registra un aumento di 199mila occupati (+0,8%).

La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro (+2,0%, pari a +32mila unità) e alla diminuzione degli inattivi (-1,7%, pari a -208mila unità).

A febbraio 2025, il numero di occupati supera quello di febbraio 2024 del 2,4% (+567mila unità); l'aumento riguarda gli uomini, le donne, i 15-24enni e chi ha almeno 50 anni d'età, mentre per i 25-49enni si osserva una diminuzione. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 1,1 punti percentuali. Rispetto a febbraio 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-18,4%, pari a -342mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,5%, pari a -60mila).

GOVERNO - DECRETO LEGGE PER L'OBBLIGO ASSICURATIVO DEI RISCHI CATASTROFALI da DplMo - fonte: Gazzetta ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, con misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Nel Decreto è previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), è così differito:

- per le **imprese di medie dimensioni**, come definite ai sensi della [direttiva delegata \(UE\) 2023/2775](#) della Commissione, del 17 ottobre 2023, **al 1° ottobre 2025**;
- per le **piccole e microimprese**, come definite ai sensi della [direttiva delegata \(UE\) 2023/2775](#), **al 31 dicembre 2025**.

Resta l'**obbligo**, per le **grandi imprese**, di sottoscrivere la **polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025**. Le imprese, comunque, beneficiano di una **moratoria di novanta giorni** dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo. In caso di mancata sottoscrizione della polizza le imprese non riceveranno alcuna sanzione.

[Decreto Legge n. 39/2025](#)

PENSIONI, RINVIATA DI UN ANNO LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

da PensioniOggi a cura di Paolo Piva

Sino a fine anno le amministrazioni pubbliche potranno sanare le omissioni contributive prescritte, cioè anteriori al 31 dicembre 2020, anche con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi. I chiarimenti in un documento dell'Inps.

Un altro anno alle amministrazioni pubbliche per sanare i buchi contributivi dei dipendenti. Le Pa, infatti, avranno tempo sino al **31 dicembre 2025** per regolarizzare le omissioni contributive (e, quindi, non incappare nel rischio di dover sostenere di tasca propria gli oneri connessi ai mancati versamenti) fino al 31 dicembre 2020. Lo rende noto l'Inps nella **Circolare n. 70/2025** a seguito della novella contenuta nell'articolo 1, co. 2 lettera a) e b) del dl n. 202/2024 (cd. decreto milleproroghe 2025).

L'agevolazione riguarda, come in passato, le sole amministrazioni pubbliche di cui al dlgs n. 165/2001 e si riferisce sia alle contribuzioni previdenziali che quelle per il finanziamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Analoga proroga interessa i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.

https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-rinviata-di-un-anno-la-prescrizione-dei-contributi-dei-dipendenti-pubblici#google_vignette

Vedi anche sopra: INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI E GESTIONE SEPARATA: REGIME SANZIONATORIO

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.70 del 27.03.2025 (documento 094)

ITALIA, RETRIBUZIONI BASSE mpe

Leggo su Italia Oggi:

- *il potere di acquisto dei lavoratori italiani nel 2024 è sceso del 5% sotto il livello del 1995, mentre quello spagnolo è sopra del 4% e quello tedesco del 13%;*
- *rispetto alla crisi economica del 2008 gli stipendi in Italia sono oggi più bassi dell'8,7% in termini reali cioè al netto dell'inflazione*
- *per cui è il risultato peggiore tra le grandi economie d'Europa.*

Dati da riflettere...perché?...ne deriva però, senza dubbio, una enorme importanza nell'impostazione dei rinnovi contrattuali: meno parole e slogan, ma più fatti.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CORSI UNIVERSITARI la Posta di Nuovo Fisco

Oggi

Domanda

Vorrei gentilmente sapere se i costi sostenuti per i corsi di preparazione ai test di accesso universitari sono agevolabili o detraibili. C.M.

risponde Andrea Santoro

Per quanto concerne il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, con la [risoluzione n. 87/E del 2008](#) si ritiene che il relativo onere sia detraibile ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 1, lett.

e), del Tuir, in quanto, laddove richiesto dall'ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso al corso universitario. La spesa per l'eventuale corso di preparazione ai *test*, invece, non può essere annoverata tra le spese detraibili, in quanto non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria" previsto dalla predetta disposizione.

NUMISMATICA - ZECCA ITALIA 2025

- 5 € Proof in Argento – 550 Anniversario della Nascita di Michelangelo - prezzo € 98.00
- 10 € Proof in Oro – 550 Anniversario della Nascita di Michelangelo prezzo € 878.00

GAZZETTA UFFICIALE: INDIZIONE DI 4 REFERENDUM IN MATERIA DI LAVORO da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, i Decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025, con l'indizione dei referendum popolari abrogativi in materia di lavoro, aventi le seguenti denominazioni:

- **Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione**
 - «Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?».
- **Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale**
 - «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?».
- **Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi**
 - «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma

comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis”); comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»;

- **Esclusione della responsabilit  solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione**

- «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»;

I Referendum si svolgeranno i giorni di: domenica 8 e luned  9 giugno.

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI da DplMo – fonte:Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 41 del 31 marzo 2025, ha adottato il 61° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni.

[Decreto direttoriale n. 41 del 31 marzo 2025](#)

PENSIONI, RISCHIO AUMENTO DI 3 MESI DELL'ET  PENSIONABILE DAL 2027 da Pensioni Oggi a cura di Paolo Piva

Lo certificano gli ultimi dati Istat sull'andamento della speranza di vita alla nascita nell'anno 2024. Governo pronto ad intervenire per bloccare l'adeguamento con un provvedimento ad hoc.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-rischio-aumento-di-3-mesi-dell-eta-pensionabile-dal-2027>

INPS - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 71 del 31 marzo 2025](#), comunica l'adozione, nei propri sistemi informativi, del codice **ATECO 2025**: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l'inquadramento dei datori di lavoro.

Inoltre, è stata aggiornata la "**Procedura Iscrizione e Variazione azienda**" e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le **nuove iscrizioni** con data di inizio dell'attività successiva al **31 marzo 2025**, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

- il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- il codice risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l'Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'**attività di riattribuzione** effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L'Istituto precisa, infine, che la nuova versione del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989", aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in questione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.71 del 31.03.2025 (documento 095)

ONAOSI - BANDI E MODULISTICA RISERVATI AGLI ASSISTITI

Scadenza: 28 aprile 2025 13:00

VIAGGIO STUDIO A STRASBURGO DAL 12 AL 15 GIUGNO 2025_20 POSTI RISERVATI AGLI STUDENTI ONAOSI

L'EYE riunisce migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione Europea che a Strasburgo hanno l'opportunità di confrontarsi direttamente con i membri del Parlamento Europeo e di scambiare opinioni con esperti, attivisti e creatori di contenuti.

4 giorni, 16 ore di formazione con: workshop interattivi, dibattiti politici e attività di networking per approfondire il funzionamento dell'Unione Europea e sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

Possono presentare la domanda gli assistiti ONAOSI e, a residuo di posti disponibili, i figli di sanitari contribuenti che abbiano un'**età inferiore ad anni 30**, studenti universitari regolarmente **iscritti per l'anno accademico 2024/2025**, in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese (**livello minimo B2**) che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale biennale o a ciclo unico.

Per gli assistiti, oltre alla partecipazione gratuita, è prevista l'assegnazione di un **contributo forfettario in denaro di 300 euro** per spese di viaggio e spese extra.

I 20 posti disponibili saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, secondo una graduatoria di merito.

La domanda dovrà essere trasmessa via mail a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire entro le ore **13 del 28 aprile 2025**.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (**075/5869531**, centralino **075/5869511**) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria **9.00-13.00** oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

[Avviso](#)

[Modello di domanda](#)

[Brochure](#)

[Modello dichiarazione sostitutiva certificato univervitario](#)

Scadenza: 25 giugno 2025

PREMIO DI LAUREA "ERCOLE RAGNOTTI" BANDO ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Due premi da € 2.500 agli orfani assistiti laureati in Medicina e Chirurgia nell'a.a.2023/2024 con il massimo dei voti e la lode

Il premio di laurea viene finanziato con i fondi erogati annualmente dal *dott. Ludovico Ragnotti*, in memoria del padre, il capitano medico prof. dott. Ercole Ragnotti caduto in guerra mentre prestava soccorso ai feriti.

Il Premio di **euro 2500** cadauno sarà assegnato a **n. 2 assistiti** che non abbiano compiuto 30 anni alla scadenza del Bando, ammessi alle prestazioni ONAOSI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto in qualità di orfani di Sanitario contribuente ONAOSI che abbiano conseguito nell'anno accademico 2023/2024 la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode, in regola con il corso di studi (senza ripetenze né fuori corso né prolungamenti degli anni di iscrizione oltre la durata legale/normale del corso di laurea). Il premio sarà assegnato agli assistiti con il reddito familiare più basso.

Le domande dovranno pervenire tramite email all'indirizzo di posta elettronica

scuola.formazione@onaosi.it (avendo cura di non superare la quota di 15 MB), a pena di decadenza, entro e non oltre il **25 giugno 2025**.

Per maggiori informazioni relative al Premio è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (**075/5869531**, centralino **075/5869511**) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria **9.00-13.00** oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

- [Bando premio di Laurea Ragnotti 2023-2024](#)
 - [Modello di domanda Ragnotti 2023-2024](#)
-

ONAOSI - BANDI E MODULISTICA RISERVATI AGLI OSPITI NON ASSISTITI

Scadenza: 28 aprile 2025 13:00

Viaggio studio a Strasburgo dal 12 al 15 giugno 2025_20 posti riservati agli studenti ONAOSI.

L'EYE riunisce migliaia di giovani provenienti da tutta l'Unione Europea che a Strasburgo hanno l'opportunità di confrontarsi direttamente con i membri del Parlamento Europeo e di scambiare opinioni con esperti, attivisti e creatori di contenuti.

4 giorni, 16 ore di formazione con: workshop interattivi, dibattiti politici e attività di networking per approfondire il funzionamento dell'Unione Europea e sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

Possono presentare la domanda gli assistiti ONAOSI e, a residuo di posti disponibili, i figli di sanitari contribuenti che abbiano un'età inferiore ad anni 30, studenti universitari regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024/2025, in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale biennale o a ciclo unico.

Per gli assistiti, oltre alla partecipazione gratuita, è prevista l'assegnazione di un contributo forfettario in denaro di 300 euro per spese di viaggio e spese extra.

I 20 posti disponibili saranno assegnati ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, secondo una graduatoria di merito.

La domanda dovrà essere trasmessa via mail a scuola.formazione@onaosi.it e dovrà pervenire entro le ore 13 del 28 aprile 2025.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione post laurea (075/5869531, centralino 075/5869511) dal lunedì al venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9.00-13.00 oppure scrivere a scuola.formazione@onaosi.it

Allegati

- [Avviso](#)
- [Modello di domanda](#)
- [Brochure](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato universitario](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva Sanitario contribuente](#)

INPS - STERILIZZAZIONE DEI TITOLI DI STATO, BUONI FRUTTIFERI POSTALI E LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE AI FINI ISEE da DplMo

L'INPS, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito in data 2 aprile 2025, informa che dal 3 aprile 2025 è possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Il comunicato stampa

MIN.LAVORO - ISEE: DAL 3 APRILE POSSIBILE ESCLUDERE BTP, BUONI E LIBRETTI POSTALI da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 3 aprile 2025 i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale possono essere esclusi dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Con la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene infatti approvato il modello

aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13](#), entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell'attestazione ISEE.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza. Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.

[Decreto direttoriale n. 75 del 2 aprile 2025](#)

INPS - MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ: SALARI MEDI E CONVENZIONALI 2025 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 72 del 2 aprile 2025](#), illustra, con riferimento all'anno 2025, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Retribuzioni di riferimento nell'anno 2025

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell'anno 2025, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi:

- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

Relativamente all'indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2025, alla [circolare n. 2 del 10 gennaio 2025](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.72 del 2.04.2025 (documento 096)

DOTTRINA PER IL LAVORO: LE PRINCIPALI CIRCOLARI INPS PER L'ANNO 2025 - aggiornato al 3 aprile 2025 - a cura di Roberto Camera

Pubblichiamo le principali circolari dell'INPS che avranno valenza per tutto l'anno 2025.

- Malattia, maternità/paternità: salari medi e convenzionali 2025 – [circolare n. 72/2025](#)
- Lavoratori agricoli: aliquote contributive 2025 – [circolare n. 46/2025](#)
- Assegno di maternità concesso dai Comuni – rivalutazione 2025 – [circolare n. 45/2025](#)
- Pescatori autonomi – aliquota contributiva per l’anno 2025 – [circolare n. 41/2025](#)
- Artigiani ed esercenti attività commerciali – contribuzione per l’anno 2025 – [circolare n. 38/2025](#)
- Contribuzione in agricoltura – compilazione elenchi braccianti 2024 – [circolare n. 37/2025](#)
- Assegno Unico – domande 2025, aggiornamento importi e soglie ISEE – [circolare n. 33/2025](#)
- Lavoratori domestici – contributi – [circolare n. 29/2025](#)
- Gestione Separata – le aliquote contributive – [circolare n. 27/2025](#)
- Lavoratori dipendenti – limite minimo di retribuzione giornaliera – [circolare n. 26/2025](#)
- INPS: integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi – [circolare n. 25/2025](#)
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti – [circolare n. 24/2025](#)
- Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali – [circolare n. 23/2025](#)
- Indennità antitubercolari – [circolare n. 2/2025](#)

Vedi le principali circolari dell’INPS relative all’anno:

- [2024](#)
- [2023](#)
- [2022](#)
- [2021](#)
- [2020](#)

ARRIVANO I RISCATTI AGEVOLATI ENPAM da Il Giornale della Previdenza Enpam n.12 del 2 aprile 2025 a cura di Gabriele Discepoli

Da oggi la laurea si può riscattare anche sulla Quota A, con l’agevolazione del costo fisso. Una notizia buona per tutti, ottima per i dipendenti. E per i medici dipendenti che approssimativamente hanno più di 54-55 anni d’età, potrebbe essere una svolta. Parliamo dei nuovi riscatti di Quota A che l’Enpam ha appena introdotto.

LAUREA A COSTO AGEVOLATO

A partire da quest’anno, infatti, l’Enpam permette di riscattare la laurea su una gestione a contributo fisso: in altre parole nel momento in cui si fa domanda si sa già quanto costerà. Per ogni anno riscattato il contributo sarà pari a quattro volte quello di Quota A intero applicato nell’anno in cui si presenta la richiesta, senza il contributo di maternità. Per chi chiederà il riscatto di laurea sulla Quota A nel 2025, cioè, il costo sarà di 7.846,24 euro per anno accademico (si possono riscattare fino a 6 anni, escludendo i periodi fuori corso). Sfruttando la deduzione fiscale, si potrà poi ottenere un rimborso fino a oltre il 47 per cento dell’importo versato. Il pagamento si potrà fare a rate per una durata pari a una volta e mezzo il periodo da riscattare: per una laurea di 6 anni, quindi si può scegliere di pagare in 9 anni. Da tenere presente, comunque, che si deve terminare entro la data del pensionamento.

A conti fatti, riscattare l’intero corso di laurea di 6 anni in medicina, per chi ha le aliquote fiscali più elevate, avrebbe un costo netto di meno di 25mila euro.

A CHI CONVIENE

I giovani medici dipendenti avrebbero interesse a chiedere il riscatto sulla Quota A il prima possibile, per cristallizzare il costo all'anno della domanda. Ma il massimo della convenienza, addirittura, l'avranno i medici dipendenti che oggi hanno più di 54-55 anni d'età. Infatti chi è dipendente e ha cominciato a lavorare prima del 1996 non può nemmeno accedere ai riscatti agevolati messi a disposizione dall'Inps, mentre quelli ordinari della gestione pubblica rischiano di comportare esborsi molto alti.

Il riscatto di laurea sulla Quota A dell'Enpam invece potrà essere fatto valere anche presso l'Inps, se si andrà in pensione con il cumulo. Per molti questo potrebbe essere l'unico modo di accedere alla pensione anticipata. Infatti con il cumulo contributivo le donne con le regole attuali possono andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, se hanno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, mentre gli uomini con 42 anni e 10 mesi. Per fare un esempio, una dottoressa che ha cominciato l'università a 19 anni, facendo il riscatto di laurea, potrebbe potenzialmente avere i requisiti per andare in pensione anticipata in cumulo già a 60 anni e 10 mesi (61 anni e 10 mesi nel caso di un uomo).

UN'ALTRA MANO DAL PRECONTRIBUTIVO

Un altro riscatto interessante è anche quello pre-contributivo. Qui bisogna andare un po' più indietro nel tempo per capire di cosa si tratta. Fino al 1990 chi diventava medico, cominciava a pagare la Quota A dall'anno successivo a quello dell'iscrizione all'albo (adesso invece si paga dal mese successivo). Questo fa sì che tanti sessantenni si ritrovano oggi con alcuni mesi scoperti all'inizio della carriera. Ad esempio, chi è diventato medico nel febbraio 1989, si ritrova coperto dalla Quota A solo dal 1° gennaio 1990. Oggi con il riscatto pre-contributivo potrebbe recuperare ben 10 mesi (dal mese successivo a quello di iscrizione, cioè, nel caso dell'esempio, dal 1° marzo fino al 31 dicembre). Il costo è sempre forfettario: quattro volte il contributo di Quota A in vigore al momento della domanda. Il conto sarà proporzionato in base al periodo da coprire: chi riscatta un mese, paga per un mese.

Tanti, con il riscatto precontributivo, oltre alla laurea, potranno recuperare da uno a 11 mesi ulteriori

PER L'AGEVOLAZIONE SERVE L'OPZIONE

Per poter fare un riscatto agevolato a costo fisso sulla Quota A, è comunque necessario optare per il calcolo contributivo. Così facendo, tutte le somme versate andranno ad alimentare il salvadanaio previdenziale (montante contributivo). Più si versa più si otterrà di pensione.

ALLINEAMENTO

Per questo sulla Quota A è stato reintrodotta anche un altro tipo di riscatto che consente di allineare i contributi effettivamente pagati a quello più alto in vigore. Cioè: chi ha un gruzzolo da parte e vuole investire sulla pensione (ottenendo anche un risparmio fiscale), può pagare la differenza fra i contributi ridotti, o comunque più bassi, pagati in passato e quello attuale. Il riscatto di allineamento, comunque, ha un effetto solo economico e non aumenta mai l'anzianità, nemmeno con il cumulo.

A CHI NON CONVIENE

All'interno del sistema Enpam, i riscatti sulla Quota A in linea generale valgono solo sulla Quota A. Questo significa che riscattare la laurea su questa gestione non aumenta l'anzianità contributiva spendibile sulle altre gestioni previdenziali dell'Enpam (ad esempio la Quota B, la gestione della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali o quella degli esterni). Quindi, chi ha l'obiettivo di aumentare gli anni di contributi utili per la pensione anticipata Enpam come libero professionista o convenzionato, dovrebbe considerare, piuttosto, di fare il riscatto sulla Quota B o sulla gestione del fondo della medicina convenzionata dove è attivo. Il riscatto, infatti, si può fare solo su una gestione previdenziale: chi lo chiede sulla Quota A non lo può poi chiedere nelle altre gestioni.

Chi ha l'obiettivo di aumentare gli anni di contributi utili per la pensione anticipata Enpam come libero professionista o convenzionato, dovrebbe considerare di fare il riscatto sulla Quota B o sulla gestione del fondo della medicina convenzionata dove è attivo.

COME FARE LA RICHIESTA DI RISCATTO da Il Giornale della Previdenza Enpam n.12 del 2 aprile 2025 a cura di Gabriele Discepoli

I riscatti sulla Quota A si chiedono direttamente nell'[area riservata del sito Enpam.it](#).

La pratica è automatizzata e la risposta arriva in tempo reale. Il periodo per cui si fa domanda non deve essere coperto da altro tipo di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Si può fare domanda se si hanno almeno 10 anni (5 per l'allineamento) di anzianità contributiva effettiva sulla gestione; quindi, per la Quota A, possono fare richiesta i medici e dentisti iscritti all'Ordine da più di 10 anni (5 per l'allineamento).

Non può invece fare domanda chi è stato radiato dall'Albo, o si è cancellato, chi ha già presentato domanda di pensione. Altri requisiti particolari sono indicati nel modulo elettronico di domanda o comunque nella sezione [Come fare per del sito web dell'Enpam](#).

DATI CATASTALI ERRATI, POSSIBILE L'AUTORETTIFICA ON LINE

Mediante il nuovo servizio web -Istanza rettifica dati catastali- è possibile ora correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le provincie del territorio nazionale (provvedimento n. n 161919 del 2 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate). Sostituirà il Contact Center e renderà più semplice compilare e inviare on line la richiesta di correzione delle informazioni presenti nella banca dati catastale.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provv. n.161919 del 2.04.2025 (documento 097)